

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 4456 Anno 2019**

**Presidente: MANNA FELICE**

**Relatore: ABETE LUIGI**

**Data pubblicazione: 14/02/2019**

## SENTENZA

sul ricorso n. 6241 - 2014 R.G. proposto da:

FERGOLA MARIA STERPETA - c.f. FRGMST48C51A669B - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio dell'avvocato Antonia De Angelis.


RICORRENTE

contro

FERGOLA ANNA SABINA - c.f. FRGNSB51D56A669Y - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata per notar Mauro Rocca in data 10.4.2014 dall'avvocato Domenico Monterisi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Silla, n. 7, presso lo studio dell'avvocato Manuela Olivieri.

CONTRORICORRENTE

e

 1

3067  
208



FERGOLA RICCARDO, FERGOLA GIUSEPPE, FERGOLA ROSARIA, CORVASCE ANTONIO, CURATORE del fallimento della "Riccardo Fergola e C. di Fergola Riccardo" s.a.s..

INTIMATI

avverso la sentenza della corte d'appello di Bari n. 21/2013,  
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 18 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,  
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione,  
udito l'avvocato Ugo Operamolla per la ricorrente,  
udito l'avvocato Domenico Monterisi per la controricorrente,


#### **FATTI DI CAUSA**

Con atto in data 8.11.1982 Maria Sterpeta Fergola citava a comparire innanzi al tribunale di Trani la madre, Angela Campese (*deceduta nel prosieguo*), i germani Riccardo, Giuseppe, Anna Sabina e Rosaria nonché la "Riccardo Fergola e C. di Fergola Riccardo" s.a.s..

Chiedeva farsi luogo alla divisione dell'eredità relitta dal padre, Angelo Michele Fergola, deceduto *ab intestato* il 18.4.1974, e che nell'asse ereditario fosse ricompresa l'azienda industriale denominata "IMCA", siccome in forma fittizia alienata alla "Riccardo Fergola e C." s.a.s..

Con sentenza non definitiva n. 636/1987 - passata in giudicato - l'adito tribunale dichiarava la simulazione della vendita del complesso aziendale e ne disponeva la ricomprensione nel patrimonio relitto.

Con sentenza non definitiva n. 1138/1998 l'adito tribunale dichiarava prescritto il diritto di Anna Sabina Fergola e di Rosaria Fergola di accettare

 2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



l'eredità e disponeva che l'asse ereditario fosse diviso tra gli eredi Maria Sterpeta Fergola e Giuseppe Fergola ed il curatore del fallimento di Riccardo Fergola, quest'ultimo, nelle more, dichiarato fallito.

Con sentenza n. 1102/2000 la corte d'appello di Bari - in riforma della sentenza n. 1138/1998 - dava atto dell'intervenuta interruzione della prescrizione e dichiarava Anna Sabina Fergola erede avente diritto di partecipare alla divisione dell'asse ereditario.

Con sentenza n. 2202/2004 questa Corte di legittimità cassava la sentenza n. 1102/2000 della corte di Bari ed affermava il principio per cui "la prescrizione del diritto di accettazione non è soggetta ad interruzione per il riconoscimento del coerede avvantaggiato dal mancato esercizio" (*così ricorso, pag. 3*).

Con atto di citazione notificato in data 24/31.12.2004 Anna Sabina Fergola attendeva alla riassunzione del giudizio innanzi alla corte d'appello di Bari.

Resisteva Maria Sterpeta Fergola.

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci Angela Campese, Riccardo Fergola, Giuseppe Fergola, Rosaria Fergola ed il curatore del fallimento della "Riccardo Fergola e C. di Fergola Riccardo" s.a.s..

Con sentenza non definitiva n. 732/2008 la corte d'appello di Bari rigettava il motivo del gravame - esperito da Anna Sabina Fergola - concernente la ritualità dell'eccezione di prescrizione e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo istruttorio.

Interveniva in giudizio Antonio Corvasce, acquirente della quota ereditaria di spettanza di Riccardo Fergola.

All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza definitiva n. 21/2013 la corte d'appello di Bari accoglieva il gravame di Anna Sabina Fergola ed, in riforma della

 3



sentenza n. 1138/1998 del tribunale di Trani, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da Maria Sterpeta Fergola e dichiarava Anna Sabina Fergola avente diritto di partecipare alla divisione dell'eredità relitta da Angelo Michele Fergola; condannava Maria Sterpeta Fergola a rimborsare ad Anna Sabina Fergola le spese del primo giudizio di appello definito con sentenza n. 1102/2000, le spese del giudizio definito da questa Corte con sentenza n. 2202/2004 e le spese del giudizio di rinvio.

Evidenziava la corte che le risultanze istruttorie erano atte a confermare che Anna Sabina Fergola, a seguito della morte del padre, aveva convissuto con la famiglia fino al 1983 e conseguentemente che aveva avuto il compossesso della casa familiare, dei mobili che l'arredavano e del fondo di proprietà del *de cuius*.

Evidenziava segnatamente che rilevava in tal senso la mancata comparizione senza giustificato motivo - e dunque la mancata risposta - dei convenuti, Riccardo e Rosaria Fergola, all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale ad essi deferito, mancata risposta quale corroborata dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal convenuto Giuseppe Fergola.

Evidenziava segnatamente che la circostanza della coabitazione rinveniva conferma alla luce delle dichiarazioni, precise e circostanziate, rese dalla teste Maria Cafagna; che del tutto generiche e prive di qualsivoglia valenza erano viceversa le dichiarazioni rese dai testi Luigi Mazzuocolo e Gerarda Nora.

Evidenziava segnatamente, con riferimento alla certificazione dell'I.N.P.S. attestante che Anna Sabina Fergola aveva lavorato a Reggio Calabria dal febbraio 1973 al dicembre del 1974, che l'appellante aveva sì prestato lavoro all'epoca dell'apertura della successione fuori Barletta, nondimeno tale circostanza non ostava al possesso da parte sua dei beni ereditari; che invero per nulla risultava che ad Anna Sabina Fergola fosse stato precluso l'utilizzo dei beni relitti dal *de*



*cuius*, "allorché, pur lavorando a Reggio Calabria, tornava a Barletta per trascorrere le festività o le ferie" (*così sentenza impugnata, pag. 7*); che analoghi rilievi erano da formulare anche relativamente al periodo successivo al dicembre 1974, giacché doveva presumersi che l'appellante, nubile, terminato il periodo di lavoro a Reggio Calabria, fosse tornata a Barletta presso l'abitazione del padre.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Maria Sterpeta Fergola; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Anna Sabina Fergola ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Riccardo Fergola, Giuseppe Fergola, Rosaria Fergola, Antonio Corvasce ed il curatore del fallimento della "Riccardo Fergola e C. di Fergola Riccardo" s.a.s. non hanno svolto difese.

La controricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 476 cod. civ.; l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto degli atti di accettazione tacita dell'eredità.

Deduce, per un verso, che non può reputarsi acquisita prova della "coabitazione" di Anna Sabina Fergola; per altro verso, che la coabitazione occasionale e discontinua, coincidente con festività e ferie, è priva di univoco significato.

Deduce inoltre che "l'abitazione familiare è collocata in un immobile escluso dall'asse ereditario" (*così ricorso, pag. 8*); che non vi è prova che gli arredi, ai quali pur è stato riferito il compossesso, siano appartenuti al *de cuius*.



Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1140 cod. civ.; l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del compossesso dei beni ereditari.

Deduce che il patrimonio ereditario, oltre all'azienda industriale denominata "IMCA", comprende un fondo agricolo ed un fondo urbano e quindi non comprende alcun immobile destinato ad uso abitativo, sicché "Anna Sabina Fergola non può aver partecipato al possesso della <casa familiare>" (*così ricorso, pag. 10*).

Deduce altresì che la corte di merito non ha chiarito di quale fondo di proprietà del *de cuius* Anna Sabina Fergola abbia avuto il compossesso.


Con il **terzo motivo** la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della valutazione delle prove.

Deduce che la corte distrettuale ha valutato in modo del tutto parziale le risultanze probatorie; che non è dato comprendere in che termini la coabitazione in una comune residenza valga quale esplicazione di un potere su altri immobili ricompresi nell'asse ereditario.

Deduce che del tutto erronea è la valutazione della testimonianza di Maria Cafagna, della certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Barletta e della certificazione I.N.P.S..

Con il **quarto motivo** la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 480 cod. civ.; l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità.

Deduce che la corte territoriale "non ha per nulla considerato che la successione si è aperta nel 1974, la coabitazione dei chiamati è cessata nel 1980 (anno del matrimonio di Fergola Anna Sabina), che il cambio di residenza della

 6



stessa è stato registrato nel 1983, che la prima rivendicazione dei diritti ereditari è stata avanzata da Fergola Anna Sabina nel 1992 (a distanza di diciotto anni dal decesso del padre e di dodici anni dalla fine della coabitazione)" (*così ricorso, pag. 13*).

Con il **quinto motivo** la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91, 1° co., cod. proc. civ.; l'omessa motivazione sul punto della condanna alle spese processuali.

Deduce che ella ricorrente è risultata soccombente nel primo giudizio di appello "per un fondamentale errore del collegio giudicante" (*così ricorso, pag. 14*); che anzi alla stregua della decisione n. 2202/2004 di questa Corte di legittimità è risultata vittoriosa e nel primo giudizio d'appello e nel susseguente giudizio innanzi a questa Corte.

Deduce quindi che in sede di regolamentazione delle spese di lite, regolamentazione del tutto priva di motivazione, si sarebbe senz'altro imposta una parziale compensazione.

**Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso** sono strettamente connessi. Se ne giustifica perciò la disamina contestuale. I medesimi motivi comunque **sono privi di fondamento e vanno respinti**.

Va debitamente premesso che l'impugnata statuizione, ancorché con formulazione non particolarmente esplicita, ha esaustivamente e congruamente riscontrato non già l'accettazione tacita ex art. 476 cod. civ., sibbene l'accettazione "presunta", ex lege, dell'eredità paterna da parte di Anna Sabina Fergola.

Se ne trae conferma, nonostante l'assenza di qualsivoglia espresso riferimento nel testo dell'impugnato *dictum* alla previsione dell'art. 485 cod. civ., alla stregua del passaggio iniziale della motivazione, ove si afferma che aveva

 7



errato il tribunale di Trani, con la gravata sentenza, a "non ammettere le prove che furono richieste dall'(...) appellante per provare l'avvenuta accettazione ex lege dell'eredità" (*così sentenza impugnata, pag. 5*).

Ne discende che non si correlano alla *ratio decidendi*, propriamente alla "costruzione" in diritto dell'impugnata statuizione, e la rubrica del primo mezzo di impugnazione - ove è richiamato all'art. 476 cod. civ. ed all'accettazione tacita dell'eredità - e l'argomentazione veicolata dallo stesso mezzo, a tenore della quale la "coabitazione" "non soddisfa il requisito del compimento di <un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare>, previsto dall'art. 476 cod. civ., per configurare l'accettazione tacita di eredità" (*così ricorso, pag. 6*).

Si rappresenta d'altro canto che i motivi di ricorso *de quibus agitur*, sono, al fondo, diretti a censurare il giudizio "di fatto" cui la corte di Bari ha atteso ai fini dell'accertamento in capo ad Anna Sabina Fergola del presupposto del possesso dei beni ereditari postulato dall'art. 485 cod. civ. allo scopo dell'accettazione "presunta" ("*il ragionamento della Corte territoriale (...), anche per la sommaria ed incongrua valutazione delle prove orali acquisite, si rivela del tutto fallace (...)*": *così ricorso, pag. 6*; "*l'indagine dei Giudici di appello quindi avrebbe dovuto rivolgersi alle volontà desumibili dai comportamenti considerati e non fermarsi alle esteriorità dei fenomeni*": *così ricorso, pag. 9*; "*la Corte di Appello di Bari ha fondato la sua decisione sulle circostanze di fatto della (...). Da queste circostanze ha fatto conseguire la sua convinzione che (...)*": *così ricorso, pag. 9*).

Sicché si qualificano, essenzialmente se non esclusivamente, in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (*si condivide dunque il rilievo della controricorrente, a tenore del quale "tutti i motivi di gravame si presentano soltanto apparentemente nelle forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 (...), ma in realtà contengono censure alla motivazione della sentenza"*: *così*





*controricorso*, pag. 6). Del resto è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (*cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499*).


Ovviamente gli asseriti vizi veicolati dai motivi in esame sono da vagliare in rapporto della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie *ratione temporis* (*la sentenza della corte pugliese è stata depositata il 31.1.2013*), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Ebbene, in quest'ottica, si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Per un verso è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" ("*mancaza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*", "*motivazione apparente*", "*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*" e "*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*") destinate ad acquisire significato nel solco della pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (*cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672*) - la corte distrettuale ha - siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Per altro verso la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la *res litigiosa*, ovvero ha

 9



atteso al riscontro del possesso rilevante ai fini di cui all'art. 485 cod. civ. in capo alla controricorrente.

Si rappresenta in ogni caso che l'*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* della corte barese risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

In relazione al primo profilo (*correttezza giuridica*) si rimarca quanto segue.

Questa Corte spiega da tempo che il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (*nella specie, un letto ed alcuni effetti personali*) con la consapevolezza della sua provenienza; né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (*cf. Cass. 14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass. 5.4.1977, n. 1301*).

E spiega ancora che sia gli artt. 959 e 960 cod. civ. del 1865 sia la corrispondente norma del codice civile vigente (*art. 485*), nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari "al momento dell'apertura della successione", danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso (*cf. Cass. 24.2.1984, n. 1317, ove si soggiunge che, di conseguenza, nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, il chiamato perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del*



*predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinuncia all'eredità) e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari).*

In questi termini del tutto ingiustificata è la prospettazione della ricorrente secondo cui "dalla lettura delle emergenze istruttorie (...) non può certamente trarsi che Fergola Anna Sabina abbia esercitato sul patrimonio ereditario <un potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà>" (*così ricorso, pag. 10*).


In questi termini del tutto ingiustificata è la prospettazione della ricorrente secondo cui nessuna disposizione consente l'attribuzione della qualità di erede al chiamato "per il solo fatto di aver condiviso l'abitazione della famiglia con gli altri chiamati, accettanti, per un tempo limitato" (*così ricorso, pagg. 12 - 13*).

In questi termini, contrariamente all'assunto della ricorrente, la "coabitazione con i propri familiari in occasione di <festività e ferie>" (*così ricorso, pag. 7*) riveste significato concludente.

In questi termini ampiamente si stempera l'assunto della ricorrente secondo cui non vi è riscontro che i beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione fossero di proprietà del *de cuius*, sì che possa ipotizzarsi che la sorella ne abbia avuto il compossesso (*cfr. ricorso, pag. 10*). Eloquenti è il riferimento al "letto e ad alcuni effetti personali del *de cuius*", di cui alla pronuncia n. 4707/1994 di questa Corte dapprima citata.

In relazione al secondo profilo (*congruità ed esaustività della motivazione*) si rimarca quanto segue.

Innanzitutto, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., è esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (*cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053*).

 11



Altresì, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (*cf. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928*).

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (*norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale*) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892*).

Da ultimo, la ricorrente censura – precipuamente con il terzo ed il quarto motivo - l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892*).

**Destituito di fondamento è pur il quinto motivo di ricorso.**

E' sufficiente reiterare, da un canto, l'insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dai controricorrenti (*cf. controricorso, pagg. 28 -*



29), secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (*cf. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 29.9.2011, n. 19880; Cass. 11.1.2008, n. 406*).

Ovviamente il principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito - siccome nel caso di specie - in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, rimane soccombente (*cf. Cass. 14.12.2000, n. 15787*).

E' sufficiente reiterare, d'altro canto, l'insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui, in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (*cf. Cass. 23.2.2012, n. 2730; Cass. 2.4.1979, n. 1868*).

Una puntualizzazione finale si impone.

Nessuna contraddizione si scorge, nonostante il mero sovrabbondante riferimento al giudizio di primo grado, in punto di regolamentazione delle spese alla stregua del criterio della soccombenza nella motivazione dell'impugnata decisione: quivi sono regolate, univocamente, esclusivamente, così come nel dispositivo, "le spese del precedente giudizio di appello, del giudizio di cassazione, e del presente giudizio di appello" (*così sentenza d'appello, pag. 8*).



In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, Maria Sterpeta Fergola, va condannata a rimborsare alla controricorrente, Anna Sabina Fergola, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Riccardo Fergola, Giuseppe Fergola, Rosaria Fergola, Antonio Corvasce ed il curatore del fallimento della "Riccardo Fergola e C. di Fergola Riccardo" s.a.s. non hanno svolto difese. Nessuna statuizione pertanto va assunta nei loro confronti in ordine alle spese.

Si dà atto che il ricorso è datato 4.3.2014. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Maria Sterpeta Fergola, a rimborsare alla controricorrente, Anna Sabina Fergola, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, cit..


Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2018.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Alete

Il presidente

dott. Felice Manna

  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 14 FEB. 2019